



5.9.90.01

20 aprile 1999

Ordinanza municipale concernente il servizio pubblico con autovetture “taxi” nel Comune di Mendrisio

I. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 Basi legali

Basi legali della presente ordinanza sono gli art. 107, lett. c e d, 192 LOC e l'art 5 cfr. 3 LACS.

Art. 2 Servizio taxi

È autorizzato sul territorio giurisdizionale del Comune di Mendrisio un servizio di trasporto passeggeri con automobili a tassametro (taxi). La presente ordinanza ne disciplina lo svolgimento.

Art. 3 Taxi – definizione

È considerato quale taxi, ai sensi della presente ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti al massimo con autista messo a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione.

II. AUTORIZZAZIONI

Art. 4 Obbligo dell'autorizzazione

L'esercizio del servizio taxi nel territorio del Comune è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Art. 5 Tipi di autorizzazioni

Sono rilasciate due tipi di autorizzazione:

1. l'autorizzazione di tipo A, che da diritto al beneficiario a sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo (posteggi riservati al servizio taxi);
2. l'autorizzazione di tipo B, che non da diritto a sostare sull'area pubblica tranne che nei posteggi non limitati nel tempo e non a pagamento.

Le autorizzazioni sono personali e non trasferibili a terzi; il beneficiario deve esercitare personalmente il servizio.

Art. 6 Limitazioni

Il numero delle autorizzazioni di tipo A è limitato e fissato dal Municipio.

Art. 7 Durata

Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno la durata di un anno, rinnovabili entro il 15 dicembre.

III. REQUISITI

Persone fisiche

Art. 7 Requisiti di ordine generale

L'ottenimento di un'autorizzazione di qualsiasi tipo, se richiesta da persone fisiche, è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esercizio dei diritti civili, età minima 20 anni compiuti;
- b) idoneità morale;
- c) godere di buona salute e attitudini fisiche all'esercizio di questa professione;
- d) avere guidato negli ultimi due anni senza essere incorso in gravi infrazioni o incidenti della circolazione che hanno richiesto l'intervento dell'Autorità amministrativa o penale;
- e) essere in possesso di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile con copertura illimitata;
- f) essere detentore della licenza di condurre D1 o D.

Art. 8 Requisiti particolari

Per ottenere l'autorizzazione di tipo A occorrono inoltre:

- a) la cittadinanza svizzera o, per stranieri il permesso C, e il domicilio nel Distretto di Mendrisio;
- b) un'età inferiore ai 60 anni.

Per ottenere l'autorizzazione di tipo B occorre inoltre il domicilio nel Cantone.

IV. PROCEDURA E TASSE

Persone giuridiche

Art. 9 Requisiti

L'autorizzazione di tipo B può essere rilasciata anche a persone giuridiche alle seguenti condizioni:

- a) sede della società o di una sua succursale nel Comune di Mendrisio;
- b) solvibilità;
- c) assicurare ai loro dipendenti condizioni di lavoro conformi alle norme di legge o secondo contratto collettivo degli autotrasporti.

Art. 10 Procedura

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, corredata dai seguenti documenti e certificati:

- a) licenza di condurre categoria D1 o D;
- b) certificato di assicurazione responsabilità civile;
- c) certificato medico rilasciato dal medico Delegato comunale;
- d) certificato di domicilio;
- e) licenza di circolazione del veicolo che si intende usare;
- f) estratto del casellario giudiziale cantonale o federale per confederati o stranieri;
- g) due fotografie formato passaporto.

Art. 11 Tassa e cauzione

Per le autorizzazioni di tipo A è prelevata una tassa di concessione annua di Fr. 200.--.

Per le autorizzazioni di tipo B è prelevata una tassa di cancelleria annua di Fr. 20.--.

Per ogni autorizzazione rilasciata è richiesto un deposito di Fr. 200.-- a cauzione per l'eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Il deposito verrà ritornato alla cessazione dell'attività.

Art. 12 Decadenza

L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, ed inoltre:

- a) in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 4 mesi;
- b) in caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione da parte del Municipio;
- c) in caso di grave incidente colposo accorso durante un trasporto professionale.

L'autorizzazione di tipo A decade inoltre automaticamente al termine dell'anno civile in cui il beneficiario ha compiuto il 65.mo anno di età.

L'autorizzazione di tipo B decade inoltre automaticamente al termine dell'anno civile in cui il beneficiario ha compiuto il 70.mo anno di età.

Art. 13 Rinuncia

Colui che intende rinunciare ad una autorizzazione di qualsiasi tipo lo deve comunicare per iscritto al Municipio con tre mesi di anticipo.

V. AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI

Art. 14 Autovetture

Le autovetture adibite al servizio taxi devono sempre essere in perfetto stato di marcia, di manutenzione e di pulizia, nonché presentare ogni garanzia concernente la sicurezza.

Possono essere ammessi al servizio taxi i veicoli conformi alle vigenti disposizioni di legge e avere quattro porte.

I veicoli che per il loro stato di manutenzione, dimostrassero evidenti difetti, saranno citati d'ufficio per un nuovo esame successivo (collaudo).

Art. 15 Pubblicità

La pubblicità in favore di terzi sull'esterno dei veicoli è ammessa nei limiti dell'art. 70 OETV. All'interno del veicolo la pubblicità è pure ammessa purché effettuata in forma discreta.

Art. 16 Insegne taxi

I veicoli con autorizzazioni tipo A dovranno essere equipaggiati con un contrassegno/insegna non abbagliante di colore arancione conformemente all'art. 110 e dell'allegato 10 OETV.

L'insegna dovrà essere accesa quanto il veicolo è a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario.

Art. 17 Segni distintivi

I taxi dovranno essere muniti di no. due placche magnetiche distintive numerate, applicate sulle portiere anteriori.

Le dimensioni, la forma e il colore, che varierà secondo il tipo di autorizzazione, come pure il tenore e le dimensioni della scritta, saranno stabiliti dalla Polizia comunale.

Le placche saranno fornite dalla Polizia comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione. Esse dovranno essere riconsegnate al momento della cessazione dell'attività. In caso di danneggiamento, smarrimento o di normale usura il beneficiario dell'autorizzazione dovrà sostituirle a proprie spese.

Art. 18 Odometro

I taxi dovranno essere equipaggiati con un odometro a registrazione su disco giornaliero o blocchetto settimanale. Sono applicabili gli art. 100 e 102 OETV.

Art. 19 Tassometro

I veicoli dovranno essere provvisti di un tassometro di tipo meccanico o elettronico. Il tassometro dovrà avere i seguenti requisiti:

- a) quattro posizioni per l'inserimento delle tariffe;
- b) funzionamento automatico per la posizione di attesa;
- c) inserimento manuale per il supplemento bagagli;
- d) tariffa iniziale automatica.

Il tassametro dovrà essere sistemato all'interno dell'abitacolo in modo ben visibile per l'utente, di giorno e di notte. A questo scopo il tassametro dovrà essere illuminato durante la notte.

L'installazione del tassametro sui veicoli che usufruiscono già dell'autorizzazione municipale dovrà essere eseguita entro il termine fissato dal Municipio, pena la revoca della concessione.

Art. 20 Controllo

La Polizia comunale procederà annualmente al controllo dei veicoli, in particolare:

- a) il decoro del veicolo;
- b) l'esposizione delle tariffe;
- c) il funzionamento dell'insegna luminosa;
- d) il funzionamento del tassametro con prova su percorso di 3 km;
- e) i mezzi di verifica dettati dagli art. 1 e segg. OLR2.

La Polizia comunale potrà pure procedere a controlli occasionali.

VI. CONDUCENTI

Art. 21 Tenuta e comportamento

I conducenti dovranno avere una tenuta e una condotta ineccepibili. Dovranno vestirsi in modo pulito e dignitoso ed essere cortesi ed educati con i clienti, con i colleghi e con gli altri utenti della strada.

Essi dovranno uscire dal veicolo per aprire le portiere ai clienti; durante il servizio nel veicolo sarà loro vietato fumare e farsi accompagnare da terze persone o animali. I bagagli sono caricati e scaricati dal conducente.

Ai conducenti sarà pure vietato offrire i propri servizi a voce o con altri segni o circolando a velocità inadeguata.

Art. 22 Obbligo di prestare servizio

I conducenti non potranno rifiutarsi di prestare servizio a chiunque ne faccia richiesta, salvo per motivi oggettivamente fondati. Essi dovranno inoltre conformarsi alle richieste degli agenti di polizia in servizio.

Salvo indicazione contraria del cliente essi dovranno sempre percorrere il tragitto più breve per arrivare a destinazione.

Art. 23 Durata del lavoro

I conducenti di taxi dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nella OLR.

Art. 24 Malattie contagiose

È vietato il trasporto di persone affette da malattie contagiose; per questi trasporti si farà capo ai servizi appositamente attrezzati.

Art. 25 Oggetti trovati

Dopo ogni corsa il conducente controlla possibilmente in presenza del cliente, che nulla sia stato dimenticato sul veicolo. Gli oggetti trovati che non si possono consegnare al legittimo proprietario devono essere immediatamente consegnati alla Polizia comunale.

VII. AREA PUBBLICA – UTILIZZAZIONE

Art. 26 Sosta su area pubblica

I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A potranno sostenere su area pubblica, utilizzando in principio gli stalli appositamente demarcati.

I beneficiari di un'autorizzazione di tipo B non potranno sostenere su area pubblica se non nei limiti fissati dall'art. 5 cifra 2.

Permessi speciali possono essere accordati in occasione di manifestazioni importanti.

Art. 27 Eccezioni

Non sono considerate soste ai sensi della presente ordinanza:

- a) lo stazionare allorché il conducente attende un cliente determinato che ha comandato un taxi o attende un cliente che ha temporaneamente lasciato un veicolo;
- b) il caricare un cliente all'istante in cui ne scende un altro;
- c) il fermarsi, riservato l'art. 21, terzo capoverso, allorché un cliente chiede di farsi trasportare.

Tutte le operazioni elencate dovranno essere compiute senza intralciare in alcun modo la circolazione dei veicoli e pedoni.

Art. 28 Stazioni ufficiali di taxi

Il Municipio, sentita la Polizia comunale, stabilisce le zone sulle quali i titolari di autorizzazione tipo A parcheggiano i propri veicoli (stazioni/parcheggi ufficiali "TAXI"). La concessione conferisce il diritto e comporta l'obbligo di occupare le stazioni ufficiali di taxi.

In principio sono fissate le seguenti stazioni:

- a) Stazione FFS;
- b) Centri commerciali.

Nelle ore di punta, in concomitanza della partenza e arrivi dei treni, come pure la sera per l'arrivo dell'ultimo treno, deve essere garantita alla Stazione FFS la presenza di almeno un veicolo taxi. In caso di assenza o partenza per altra corsa di un tassista concessionario tipo A, questi deve avvisare un altro concessionario che assicuri la presenza in sua vece (con priorità concessionario tipo A).

Art. 29 Turni di servizio festivo e notturno

I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A dovranno garantire una loro presenza minima nei giorni festivi come segue:

- a) periodo estivo ore 08.00-24.00 1 veicolo
- b) periodo invernale ore 09.00-20.00 1 veicolo

Il periodo estivo e invernale è fissato dall'ora solare e legale.

Art. 30 Picchetti

I concessionari tipo A devono assicurare un servizio di picchetto notturno tramite recapito telefonico.

Art. 31 Installazioni telefoniche

Eventuali istallazioni telefoniche sulle stazioni ufficiali sono a carico del/i concessionario/i, previa autorizzazione della Polizia comunale (uso comune, ecc.). Alla chiamata telefonica risponde il primo conducente.

VIII. TARIFFE

Art. 32 Tariffe

I beneficiari di autorizzazione tipo A e B applicheranno le tariffe fissate dal Municipio.

Art. 33 Inserimento e disinserimento del tassametro

Il tassametro viene inserito solo quando il cliente ha preso posto sul veicolo. Le indicazioni del tassametro devono essere cancellate dopo l'avvenuto pagamento.

Art. 34 Esposizione

Le tariffe applicate dovranno essere esposte all'interno del veicolo in luogo ben visibile dagli utenti. Sono pure applicabili le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.

Art. 35 Corse a prezzo concordate

Le corse a prezzo concordato sono autorizzate soltanto se il prezzo stabilito sarà uguale o inferiore alle tariffe fissate dal Municipio. Su richiesta del cliente il tassametro dovrà essere inserito per un eventuale confronto del prezzo.

Art. 36 Ricevuta

È fatto obbligo al conducente di rilasciare una ricevuta su richiesta del cliente.

Art. 37 Contestazioni

Nel caso di gravi contestazioni sul prezzo di una corsa, il cliente dovrà essere accompagnato negli uffici della Polizia comunale che deciderà a norma delle vigenti prescrizioni. È riservata la facoltà di ricorso al Municipio.

Art. 38 Mance

Le mance sono a discrezione del cliente.

Art. 39 Danni alla vettura

I clienti sono responsabili dei danni causati per loro colpa.

IX. SANZIONI

Art. 40 Sanzioni

Le infrazioni alle norme alla presente ordinanza saranno punite dal Municipio con le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC fino ad un importo massimo di Fr. 1'000.--;
- c) la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di tre mesi;
- d) la revoca dell'autorizzazione.

Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.

X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Norma transitoria

Gli attuali tassametristi "autorizzati e concessionari" ai sensi dell'Ordinanza del 21 dicembre 1976 che non ossequiano più le disposizioni della presente ordinanza perdono i precedenti diritti a decorrere dal 31.12.99.

Coloro che concorreranno al rilascio delle autorizzazioni di tipo A avranno la precedenza rispetto ad altri richiedenti.

Art. 42 Norma abrogativa

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza concernente il servizio pubblico con autovetture "taxi" del 21 dicembre 1976 nonché ogni altra disposizione municipale incompatibile o contraria.

Art. 43 Allegati

Forma allegato della presente ordinanza le tariffe fissate dal Municipio ai sensi dell'art. 32.

Art. 44 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 10.05.1999.

Il Municipio

L'Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 22.04.1999 al 07.05.1999.